

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPATE (Art. 20 [D.Lgs. 175/2016](#))
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018

SOMMARIO

1. Premessa	2
2. La normativa di riferimento.....	2
3. I contenuti del piano di razionalizzazione periodica.....	4
3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente.....	4
3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione.....	5
3.3 Raccolta di informazioni	5
3.4 Le risultanze finali del Piano	5
4. Gli allegati alla Relazione	5

1. Premessa

L'art. 20 del [D.Lgs. 175/2016](#) "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ripropone con una scadenza annuale l'adempimento della «*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni*» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al **comma 2** dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

2. La normativa di riferimento

Prendendo spunto da norme approvate in passato in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del [D.Lgs. n. 175/2016](#), i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti richiedendo a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente una verifica periodica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si conclude con un proprio provvedimento il quale, partendo dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, giunge a predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al **comma 2**, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Di seguito si riporta per una più agevole lettura il testo della disposizione in oggetto.

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta,

entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

3. I contenuti del piano di razionalizzazione periodica

Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

- 1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare, attualmente detenute in forma diretta o indiretta
- 2) Definizione del Piano di razionalizzazione periodica.
- 3) Approvazione e trasmissione del Piano.

3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento, ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di razionalizzazione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

N. e data	Oggetto della deliberazione
C. C. n. 94 dd. 22/12/2010	Società partecipate dal comune. Adeguamento alle disposizioni previste dai commi 27 28 29 dell'articolo 3 della legge 244 2007 legge finanziaria per il 2008 e successive modifiche ed integrazioni
C. C. n. 72 dd. 30/09/2013	ricognizione ai sensi art. 14 c. 32 del D.L. 78 del 2010 convertito nella L. n. 122 del 2010
c.c. n. 18 - 28/05/2015	Comunicazioni del Sindaco in merito al Piano Operativo delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune.
C.C. N. 56 DD. 27/09/2017	Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24/DLGS.175-2016
C.C. N. 70 DD. 28/12/2018	Revisione periodica delle partecipazioni societarie art.20 D.Lgs 175/2016 detenute alla data del 31.12.2017

In particolare con i più recenti interventi si sono adottate decisioni in merito al mantenimento o meno delle singole partecipate, come segue

Oggetto della deliberazione	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24/DLGS.175-2016	Mantenimento delle partecipazioni detenute in CAFC S.P.A. NET S.P.A. AUSA MULTISERVIZI S.R.L. AUSA SERVIZI SALUTE S.R.L. INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A. FRIULAB S.R.L. società partecipata indirettamente tramite CAFC BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. società partecipata indirettamente tramite CAFC BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SOC.COOP.P.A. società partecipata indirettamente tramite CAFC EXE S.P.A. società partecipata indirettamente tramite NET ECOSINERGIE SOC.CON.S. A R.L. società partecipata indirettamente tramite NET

Revisione periodica delle partecipazioni societarie art.20 D.Lgs 175/2016 detenute alla data del 31.12.2017	<p>Il Consiglio ha deliberato di dare atto che non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 e che pertanto il Comune non è tenuto alla predisposizione di un Piano di Razionalizzazione, deliberando al contempo il mantenimento delle partecipazioni detenute in:</p> <p>CAFC S.P.A. NET S.P.A. AUSA MULTISERVIZI S.R.L. AUSA SERVIZI SALUTE S.R.L. INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A. FRIULAB S.R.L.</p> <p>EXE S.P.A. (società partecipata indirettamente tramite CAFC per la quale è stata avviata la liquidazione nel 2017) ECOSINERGIE SOC.CONS. A R.L. (società partecipata indirettamente tramite NET) UIRNET SPA (società di diritto particolare partecipata indirettamente tramite NET)</p>
--	--

Il presente Piano ordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento di **revisione periodica previsto dall'articolo 20 del TUSP** approvato dal **Consiglio Comunale n. 70 dd. 28/12/2018** di cui costituisce un aggiornamento

3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto **“perimetro delle società”** da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.

Con riferimento al nostro ente il grafico che evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni è rappresentato nella **scheda 02.03** del documento **“RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI”**.

Se il grafico precedente fornisce una visione d'insieme, le due **schede 02.01 e 02.02** dello stesso documento, distinguendo rispettivamente le **partecipazioni dirette ed indirette**, permettono di comprendere le attività di ciascuna ed il grado di partecipazione prima della proposta di razionalizzazione.

3.3 Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette e quotate, la fase successiva è stata quella di predisporre:

- le **schede 3.01 e 3.02 per ogni società partecipata al fine di raccogliere le informazioni indispensabili alla predisposizione di un piano specifico di razionalizzazione;**
- la **scheda 5.02** limitatamente alle **società in cui è prevista un'azione di cessione/alienazione delle quote**
- la **scheda 5.03** limitatamente alle società per cui è previsto un **intervento di liquidazione.**

L'insieme delle informazioni raccolte ha permesso di costruire il Piano di razionalizzazione ordinario di cui alla delibera in esame le cui risultanze sono riportate in allegato.

3.4 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

In particolare potremmo distinguere:

- **scheda 04 partecipazioni da mantenere senza interventi di razionalizzazione**
- **scheda 05.05 partecipazioni con azioni di razionalizzazione**

4. Gli allegati alla Relazione

A conclusione di detta relazione si riporta in **allegato** il documento **“RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016).”**